

## CONTROLLO

### **La formazione professionale continua dei revisori legali**

di Emanuel Monzeglio

*Special Event*

### **LO SVOLGIMENTO PRATICO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

I revisori legali iscritti nell'apposito Registro sono obbligati alla **formazione professionale continua** introdotta dalla direttiva 2006/43/CE recepita dal D.Lgs. 39/2010, in particolare dall'[articolo 5](#). Con l'introduzione di questo obbligo si intende **garantire e accrescere la preparazione e l'aggiornamento professionale** dei revisori legali iscritti.

L'obbligo di formazione professionale riguarda **la totalità degli iscritti nel Registro**, indipendentemente dall'iscrizione nella Sezione A o nella Sezione B. A fronte di ciò, anche coloro che **non hanno in essere alcun incarico di revisione** sono egualmente **obbligati ad assolvere il loro dovere di formazione** al pari dei revisori titolari di incarichi.

La formazione continua consiste nella **partecipazione a programmi di aggiornamento professionale** definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il revisore iscritto al Registro deve, ogni anno, maturare almeno **venti crediti formativi**, ovvero **sessanta crediti nel triennio**. In ragione dei venti crediti annuali, **dieci** di questi devono **necessariamente riguardare le materie caratterizzanti** la revisione dei conti, e cioè la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

I corsi possono essere fruiti **sia interamente a distanza sia interamente in aula oppure in parte a distanza e in parte in aula**, ed è garantita la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione **di un credito maturato per ogni ora di formazione**.

Per poter verificare l'assolvimento dell'obbligo formativo di ciascun revisore iscritto, farà fede esclusivamente la **posizione formativa registrata** nella Sezione formazione dell'area riservata, consultabile all'indirizzo web [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

**Il mancato assolvimento di tale obbligo** formativo viene sanzionato ai sensi degli [articoli 24 e 25 del D.Lgs. 39/2010](#). A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il **Decreto 135/2021** rubricato “*Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione*” in vigore dallo scorso 19 ottobre.

Proprio in considerazione dell'approvazione di tale Regolamento, si sono susseguite diverse richieste per poter **integrare i crediti formativi trasmessi al Mef per il triennio 2017/2019**, essendo il precedente termine quello del 22 luglio 2021, come da **informativa Cndcec 78/2021**.

Considerando lo “*spírito di massima collaborazione tra il Consiglio Nazionale e il MEF*”, l'informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha comunicato la **riapertura dei termini per la trasmissione al Mef dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019**. Sarà, quindi, possibile per i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, **fino al termine ultimo del 26 novembre 2021**.

Entrando nel merito del D.M. 135/2021, in particolare l'articolo 2, numero 3, lettera *a* stabilisce che il Mef **applica le sanzioni**, anche in relazione alla **violazione del mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 D.Lgs. 39/2010**. Il tema è trattato, nello specifico, dal **Capo III all'articolo 11 “violazioni dell'obbligo formativo”**, il quale prevede che il Mef accerta per ciascun revisore il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, secondo **l'articolo 14 del Regolamento, trascorsi novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, solamente nei confronti dei revisori legali che non hanno regolarizzato il debito formativo esistente al 31 dicembre 2019.

Alla luce di ciò, proprio la sopra citata informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ribadito che gli iscritti che **non hanno conseguito i crediti richiesti** (sessanta) per l'adempimento dell'obbligo formativo nel **triennio 2017/2019**, potranno **sanarli entro il 17 gennaio 2022**. Viene precisato, altresì, che i crediti mancanti potranno **essere acquisiti** utilizzando **esclusivamente** il portale **Fad** del Mef, attivo dal 19 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022.

In conclusione si ricorda che **per il triennio 2020/2022, ai sensi del D.L. 183/2020, l'obbligo formativo si intende assolto correttamente se il revisore acquisisce i sessanta crediti, di cui trenta caratterizzanti, entro il 31 dicembre 2022**.